

**N.I. 79/2018**

**Agli Associati Comufficio  
Loro Sedi**

Milano, 27 dicembre 2018

**Oggetto: Cessazione definitiva del regime di trasmissione telematica "GDO".**

Vi ricordiamo che lo speciale regime della trasmissione telematica dei corrispettivi stabilito dall'art. 1, comma 429 della Legge n. 311/2004 e utilizzato in via facoltativa da una parte degli esercenti appartenenti alla Grande Distribuzione Organizzata (GDO), **cesserà definitivamente con il prossimo 31 dicembre 2018.**

Ne consegue che tali esercenti **dal 1° gennaio 2019 dovranno**, in alternativa:

- a) Dotarsi di **apparecchi misuratori fiscali** da utilizzare ai sensi della Legge 26.1.1983, n. 18 per l'emissione di scontrini fiscali (ovvero dotarsi di ricevute fiscali di cui al DM 30.3.1992);
- b) **Previa opzione** da manifestare in via telematica nel sito internet dell'Agenzia delle entrate **entro il 31 dicembre 2018**, dotarsi di un **Registratore telematico** da utilizzare ai sensi del Provv. AE n. 182017 e relative Specifiche Tecniche, per l'emissione di documenti commerciali di cui al DM 7.12.16.

L'Agenzia delle entrate, rispondendo ad un quesito posto da un contribuente in regime di interpello, ha confermato tale cessazione (eliminando quindi qualunque dubbio circa pretese ulteriori proroghe), con la recentissima **Risposta n. 118** della quale Vi riportiamo qui di seguito la conclusione:

*"Ne consegue che anche le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a partire dal 1° gennaio 2019, non possono più utilizzare le modalità di trasmissione dei corrispettivi di cui al provvedimento del 12 marzo 2009, ma possono, alternativamente, certificare i corrispettivi secondo le regole ordinarie (mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale) oppure esercitando l'opzione di cui all'articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015 ed avvalendosi dei soli strumenti tecnologici previsti dal richiamato provvedimento. Come già ricordato, la trasmissione telematica dei corrispettivi sarà obbligatoria - a partire dal 1° luglio 2019 - per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro e, a partire dal 1° gennaio 2020, per tutti i contribuenti di cui all'articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972."*

Il testo completo della Risposta n. 118 è disponibile all'indirizzo:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2018/dicembre+2018+interpelli/interpello+118+2018/Risposta+n+118+del+2018+.pdf>

Con i migliori saluti.

*Segreteria Comufficio*